

Avvocati e Dottori Commercialisti

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo Docente Associato nell'Università di Catania

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla

Avv. Raffaella Spagnolello

Avv. Ivana Riolo

Avv. Alessia Manola

Avv. Piero Ciarcià

Avv. Angelo Mirko Giordano

Avv. Francesca Comis

D.ssa Alessia Giglio

D.ssa Miriam Gallo

Dott. Antonio Basile

D.ssa Graziella Cavallaro

Dott. Giuseppe Giunta D.ssa Federica D'Agata

D.ssa Chiara Catalano

D.ssa Giuliana Fiore

D.ssa M. Cristina Sofia Dott. Gianluca Di Maria

D.ssa Daniela Amara

D.ssa Noemi Stracquadanio

D.ssa Carmen Calì

D.ssa Simona Fisichella

D.ssa Elisa Savoca

D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvo Di Maria

D.ssa Silvia Cilia

D.ssa Sandra Salanitro

D.ssa Selena Pappalardo

Dott. Salvatore Treccarichi

Rag. Marco Musumeci

Dott. Daniele Di Maggio

Dott. Pietro Imbesi Dott. Mario Caruso

D.ssa Grazia Barberio

Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo già Primo Dirigente INAIL Prof.ssa Eleonora Cardillo Docente Aggregato

di Ragioneria Generale nell'Università di Catania

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo Isabella Bozhkov Massimo Di Giovanni La presente Newsletter intende informare i Sigg.ri Clienti in merito alla vigente disciplina in materia di responsabilità solidale fiscale negli appalti e nei subappalti.

Responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto

In tema di responsabilità solidale fiscale nei contratto di appalto e subappalto, la l. 134/2012 ha modificato il testo dell'art. 35, comma 28 D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, il quale recita: "l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle <u>ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto</u> dovuta dal subappaltatore all'erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto".

Pertanto, nella normativa in vigore, <u>solo</u> appaltatore e subappaltatore – e non anche committente - sono solidalmente obbligati al versamento delle ritenute fiscali sui compensi da lavoro dipendente e dell'Iva sulle fatture di quest'ultimo.

Il committente non risponde, infatti, dell'IVA e delle ritenute non versate dall'appaltatore e dal subappaltatore: se paga il corrispettivo senza accertarsi, tuttavia, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti fiscali dei fornitori, è soggetto alla sanzione amministrativa da **5.000 a 200.000 euro**, ma non all'obbligazione solidale dei tributi dovuti e non versati.

Il novellato comma 28 dell'art. 35, D.L. 223/2006, prosegue indicando il comportamento da adottare per essere esclusi dagli obblighi solidali: l'appaltatore deve verificare, prima del pagamento del



corrispettivo, che, a tale data siano stati correttamente eseguiti - da parte del subappaltatore - gli adempimenti inerenti le ritenute fiscali relative ai compensi di lavoro dipendente e all'Iva sulle fatture derivanti dall'appalto i cui termini siano già scaduti.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E (http://www.fla.it/documenti/news/Circolare 40e.pdf) ha chiarito l'entrata in vigore della predetta normativa, specificando come quest'ultima risulti applicabile a decorrere dai pagamenti effettuati dall' 11 Ottobre 2012.

Quanto all'attestazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, quest'ultimo può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del Caf o di professionista abilitato. Tuttavia, si ritiene valida anche una dichiarazione sostitutiva, ex Dpr. n. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La dichiarazione sostitutiva deve:

- 1) indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, o se è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del *reverse charge*;
- 2) indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- 3) riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- 4) contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Ultimo punto degno di nota è la possibilità di sospendere, sia per l'appaltatore che per il committente, il pagamento del corrispettivo dovuto all' appaltatore/subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

